

ORDINANZA N. 5/2023/ANE

SERVIZIO HEMS PRESSO AEROPORTO DI BELLUNO

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Nord-Est,

VISTO il Codice dela Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30

marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per

l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTA la richiesta dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti del 09/06/2023 a

firma del Responsabile UOC Provveditorato di attivare una ulteriore base di elisoccorso sul territorio dell'ULSS1 DOLOMITI;

VISTA la nota della società Avincis Aviation Italia s.p.a., esercente il

servizio di elisoccorso HEMS per la Regione Veneto, con la quale si comunicava l'individuazione dell'Aeroporto di Belluno quale struttura idonea a consentire i decolli e gli atterraggi

dell'elicottero designato a svolgere il servizio HEMS;

VISTO il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Belluno adottato con

ordinanza n. 41/2021;

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'operatività del servizio HEMS presso

l'aeroporto di Belluno anche al fine di assicurare la tutela dei diritti

fondamentali alla salute pubblica;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto di Belluno.

Art. 2

Operatività aeroportuale

 il decollo e l'atterraggio dell'elicottero impegnato nel servizio HEMS presso l'aeroporto di Belluno è garantito secondo quanto previsto dalla procedura allegata "Procedure Operative per voli HEMS Avincis Aviation Italia s.p.a";



2. La suddetta Procedura Operativa è allegata alla presente Ordinanza e ne costituisce parte integrante;

Art. 3 Forme di pubblicità

La Direzione Aeroportuale Nord-Est provvederà a dare pubblicità alla presente Ordinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Cvile, www.enac.gov.it

Art. 4 Rispetto dell'Ordinanza

- 1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
- 2. Eventuali trasgressioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione

Art. 5 Decorrenza e validità

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 07/08/2023 e ha validità sino al 20 settembre 2023

Venezia, 04/08/2023

il Direttore Corrado Caranfa (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)